



Raccolta della giurisprudenza

Cause riunite C-269/23 P e C-272/23 P

**Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE
e
Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE
contro / a carico di
Commissione europea**

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 novembre 2024

«Impugnazione – Politica commerciale comune – Difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi terzi – Accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle misure compensative – Articoli 1 e 2 – Regolamento (UE) 2016/1037 – Articoli da 2 a 4 – Nozioni di “sovvenzione”, di “pubblica amministrazione”, di “specificità” e di “vantaggio” – Contributi finanziari concessi da organismi pubblici cinesi a società di diritto egiziano di proprietà di entità cinesi e stabilite nella zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez – Possibilità di qualificare tali contributi finanziari come sovvenzioni concesse dalla pubblica amministrazione egiziana, tenuto conto dello specifico comportamento di quest’ultima – Ammissibilità – Presupposti – Contributo finanziario consistente nella rinuncia a entrate altrimenti dovute – Vantaggio conferito alle imprese beneficiarie – Scelta della situazione di riferimento pertinente per caratterizzare l’esistenza di tale contributo finanziario e di tale vantaggio – Articoli 5 e 6 – Calcolo del vantaggio – Nozioni di “beneficiario” e di “impresa”»

1. *Accordi internazionali – Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio – GATT del 1994 – Impossibilità di invocare gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione – Eccezioni – Atto dell’Unione finalizzato ad assicurarne l’esecuzione o che vi fa esplicito e preciso riferimento – Assenza*
[Art. 216, § 2, TFUE; Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative del 1994; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1037, considerando 3 e art. 3, punto 1, a)]

(v. punti 56-64)

2. *Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione alla luce degli accordi internazionali conclusi dall’Unione – Interpretazione del regolamento 2016/1037 alla luce dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative del 1994*
(Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative del 1994, art. 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1037, art. 3, punto 1)

(v. punti 65-68)

3. *Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Sovvenzione – Nozione – Contributo finanziario delle pubbliche autorità del paese d'origine o di esportazione – Contributo finanziario concesso dalla pubblica amministrazione di un paese terzo – Imputabilità di tale contributo alla pubblica amministrazione del paese d'origine o di esportazione – Ammissibilità – Presupposti*
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1037, considerando 5 e artt. 1, §§ 1 e 2, 2, a) e b), 3, punto 1, a), e 6]

(v. punti 70-87)

4. *Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Sovvenzione – Nozione – Interpretazione alla luce dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative del 1994*
[Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative del 1994, art. 1, punto 1.1, a), 1), 2, punti 2.1 e 2.2, 5, e 11, § 8; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1037, art. 3, punto 1, a)]

(v. punti 88-100)

5. *Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Sovvenzione – Nozione – Specificità della sovvenzione – Sovvenzione limitata a determinate imprese ubicate in una determinata area geografica rientranti nell'ambito della competenza dell'autorità concedente – Nozione di autorità*
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1037, art. 4, §§ 1-3)

(v. punti 106-111, 141, 143-145)

6. *Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Sovvenzione – Nozione – Contributo finanziario delle pubbliche autorità del paese d'origine o di esportazione – Rinuncia a entrate pubbliche altrimenti dovute o non riscossione delle stesse – Valutazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione*
[Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative del 1994, art. 1, punto 1.1, a), 1), ii); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1037, art. 3, punto 1, a), ii)]

(v. punti 119-126, 129, 130, 133)

7. *Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Sovvenzione – Nozione – Vantaggio conferito alle imprese beneficiarie – Calcolo del vantaggio – Nozione di impresa e di beneficiario*
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1037, artt. 3, 5 e 6]

(v. punti 127, 128, 152-157)

V. il testo della decisione.